

COMUNE DI SEGARIU

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E
PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 51 del
22.12.2010

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Ambito di applicazione
- ART. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- ART. 4 Categorie delle località
- ART. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- ART. 6 Piano generale degli impianti
- ART. 7 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari
- ART. 8 Limitazioni e divieti
- ART. 9 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- ART. 10 Affissioni dirette

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- ART. 11 Oggetto
- ART. 12 Soggetto passivo
- ART. 13 Dichiarazioni
- ART. 14 Obblighi del soggetto autorizzato
- ART. 15 Efficacia della dichiarazione per pubblicità annuale
- ART. 16 Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 17 Tariffe
- ART. 18 Pagamento dell'imposta
- ART. 19 Rimborsi
- ART. 20 Riscossione coattiva dell'imposta
- ART. 21 Accertamento d'ufficio
- ART. 22 Riduzione dell'imposta
- ART. 23 Esenzioni dall'imposta

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 24 Oggetto
- ART. 25 Superficie degli impianti
- ART. 26 Diritto sulle pubbliche affissioni
- ART. 27 Modalità delle pubbliche affissioni
- ART. 28 Riduzioni del diritto
- ART. 29 Esenzioni dal diritto
- ART. 30 Pagamento del diritto

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 31 Sanzioni tributarie e interessi
- ART. 32 Sanzioni amministrative
- ART. 33 Accertamento con adesione
- ART. 34 Funzionario responsabile
- ART. 35 Gestione del Servizio

- ART. 36 Norme finali
- ART. 37 Vigilanza del Ministero delle Finanze sulla gestione
- ART. 38 Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli art. 1 – 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Segariu sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 507\1993.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507\1993 questo Comune, con popolazione **residente di n. 1358 abitanti** al 31 dicembre 2001, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe V° (non è Comune turistico).

ART. 4 CATEGORIE DELLE LOCALITA'

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Segariu non è diviso in categorie.

ART. 5 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 507\1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

Tipologie:

- a) Stendardi su pali (mono e bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100
- b) Tabelle murali cm. 70x100

Impianti pubblici:

- a) Destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica: 15%
- b) Destinati ad affissioni di natura commerciale: 75%
- c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette: 10%

Altri impianti

ART. 6 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI –

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 507\1993 entro 30 giorni dalla presente verrà approvato con deliberazione di Giunta Comunale il Piano Generale degli impianti per i servizi di pubblicità e pubbliche affissioni.

Ai fini delle pubbliche affissioni, scopo del piano generale degli impianti - determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubblica affissione – è di garantire l'interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri Enti Territoriali, nonché il diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio, inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale.
- b) Il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale e estetico;
- c) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del Regolamento di Polizia Municipale

ART. 7 PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda scritta in bollo al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente ovvero ragione sociale denominazione dell'Ente, ditta soggetto pubblico o privato che richiede l'autorizzazione ;
- b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) La descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) La dichiarazione di conoscere e sottostare a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà sempre essere comunicato per iscritto al Comune.

ART. 8 LIMITAZIONI E DIVIETI

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora nel periodo invernale dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8 e nel periodo estivo dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 8.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona cimiteriale, ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

L'esposizione di mezzi pubblicitari su edifici di interesse storico e su tutti i luoghi tutelati dalle Leggi n. 1089\39, 1497\39 e 431\85, verrà autorizzata previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' vietata l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati.

Non è consentita inoltre, la distribuzione a mano di materiale pubblicitario, fatta eccezione nei casi in cui la predetta venga effettuata in cassette postali o all'interno di esercizi pubblici commerciali.

ART. 9 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicate.

ART. 10 AFFISSIONI DIRETTE

Il Comune di Segariu stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 32,5 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tali fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs. 507\1993.

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 11 OGGETTO

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 12 SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta della pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 13 DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo di cui all'art. 12 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di variazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

E' vietato installare e diffondere pubblicità, con qualsiasi mezzo, visivo od acustico, senza aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune.

Non richiedono autorizzazione le insegne di superficie inferiore ai cinque mq. Che sono esentate dal pagamento e tutte le pubblicità di qualunque genere che non comportino il pagamento.

Qualora l'autorizzazione non venga utilizzata dal richiedente entro il terzo mese dal rilascio, questa si dà per rinunciata ed il richiedente dovrà produrre nuova istanza.

ART. 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di rispettare quanto prescritto nell'autorizzazione rilasciatagli e di conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento e del Piano Generale Impianti.

Ha altresì l'obbligo di rispettare, nell'effettuazione della pubblicità, le norme di sicurezza prescritte dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali.

Deve curare la manutenzione del mezzo, salvaguardandone l'aspetto e la funzionalità originale, garantendone la sicurezza.

Deve cessare la pubblicità e rimuovere i mezzi alla scadenza dell'autorizzazione, oppure, ove presenti Atto di Rinuncia, ovvero in seguito ad ordinanza motivata di revoca, disposta dalle Autorità interessate e nei termini ivi fissati, in caso di inottemperanza l'impianto sarà considerato abusivo con la conseguente applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione, disposta dall'Autorità, il titolare avrà diritto alla restituzione di quanto corrisposto in anticipo a titolo di Imposta, per la parte competente il periodo di mancata esposizione e nei limiti conseguenti alla modalità di pagamento.

Su tutti gli impianti pubblicitari l'autorizzato ha l'obbligo di apporre, in maniera visibile, una targhetta identificativa, di materiale non deteriorabile, contenente i dati del titolare dell'impianto ed il numero dell'autorizzazione.

La mancata osservanza del predetto obbligo comporta l'applicazione delle Sanzioni Amministrative di cui al presente Regolamento.

ART. 15 EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE PER PUBBLICITÀ ANNUALE

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione ed il pagamento avvenga in ritardo ovvero sia omissivo, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 32 del presente Regolamento, essendo nota all'Ufficio la dichiarazione originaria posta a base della liquidazione dell'Imposta.

Qualora il Contribuente produca denuncia di cessazione, e quindi cessi il pagamento dell'Imposta per l'anno di riferimento; ma in realtà non rimuova l'esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

ART. 16 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i messi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 17 TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate in misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale alla luce dell'incremento disposto con D.P.C.M. n. 89 del 16.02.2001.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Per la pubblicità effettuata con autoveicoli si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 507/93 così come modificato dalla Legge 16 del 27.02.2002 mentre per quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni si fa riferimento all'art. 14 e per le pubblicità varie all'art. 15.

ART. 18 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie degli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, o tramite versamento presso la tesoreria comunale oppure a mezzo riscuotitore incaricato dal Comune.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Il pagamento dell'imposta per Pubblicità annuale deve effettuarsi da 1 al 31 gennaio dell'anno di riferimento, nell'ipotesi di cui al precedente Art. 15, nell'ipotesi, invece, di cui all'Art. 14, avverrà contestualmente alla dichiarazione e prima dell'effettuazione della pubblicità.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 19 RIMBORSI

Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 20 RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988; n. 43, e successive modificazione; il relativo ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

ART 21 ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune od il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento nonché l'organo amministrativo o giurisdizionale competente ed i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

ART. 19
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 20
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e di quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o delle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità comunque esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) L'imposta non è dovuta, a partire dal 1 gennaio 2002, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati. (art. 10 comma 1 lettera c) della Legge n. 448 del 28.12.2001 modificato dalla Legge n. 75 del 24.04.2002)

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ART. 25 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

Il Comune di Segariu con popolazione al 31.12.2001 di n. 1358 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 12 (mq. 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 18,00

ART. 26 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicabile nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale pari per la classe demografica di competenza a €. 1,03 per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione a €. 0,31.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 27 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante del ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuare delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e , qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 e nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 28 RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

ART. 29 ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto di pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatorio per legge;
- g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

h) Le affissioni effettuate direttamente ai sensi dell'art. 20 bis del D. Lgs. 507\93 previa richiesta agli uffici comunali

ART. 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 18 per il pagamento dell'imposta di pubblicità.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 31 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa determinata nei limiti e massimi di cui all'art. 473\97.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Salva successiva contraria disposizione di legge, e salvo quanto disposto in materia dalla legge 8/5/1998 n.146, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nelle stesse misure previste per le imposte erariali, anche relativamente ai periodi d'imposta ed ai rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1999 n.133.

ART. 32 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto qui di seguito stabilito.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da €.
103,29 a €.
1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Il corpo di polizia è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART.33

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento Generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi.

ART. 34

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la Funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione.

ART. 35

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e quella per le pubbliche affissioni è affidata al Comune o, in caso di concessione, a ditta esterna, iscritta nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi locali, istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 446\97: L'affidamento deve avvenire previo espletamento di gara, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, sulla base delle disposizioni generali stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 comma 7 D. Lgs. 446\97, relative ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, e alla misura dei compensi.

E' autorizzata la riscossione dell'imposta per le pubbliche affissioni da parte dell'agente contabile. Il versamento in tesoreria deve avvenire entro i termini fissati dal regolamento di contabilità. Si applicano a tal proposito le disposizioni previste dal 267\00, per cui entro il mese di febbraio l'agente contabile deve rendere conto della propria gestione allegando la relativa documentazione.

ART. 36
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione delle disposizioni regolamentari, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 37
VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE SULLA GESTIONE

Il Comune é tenuto ad inviare al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del Regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il Concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione ai fini della vigilanza da parte del predetto Ministero, sulle gestioni dirette o in concessione.

La direzione centrale, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il presente Regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di Legge, ne chiede il riesame ferma restando la loro esecutività.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Le modifiche al presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2011